SENATO DELLA REPUBBLICA

- X LEGISLATURA ---

N. 1490-A

RELAZIONE DELLA 5º COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE CORTESE)

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1988

Onorevoli Senatori. – La Commissione bilancio è passata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 545, dopo aver concluso l'esame del disegno di legge n. 1423, collegato alla manovra di bilancio per il 1989-1991 e discusso, in una prima fase, in sede redigente.

Il fatto che la Commissione, anche dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 1490 ed il passaggio alla sede referente del disegno di legge n. 1423, abbia proceduto nell'esame di questo ultimo testo, facendo salvo tutto il lavoro già svolto prima dell'interruzione di fine d'anno dei lavori parlamentari, dimostra l'opzione di fondo che si è inteso adottare: dare priorità al disegno di legge collegato n. 1423.

Tuttavia, proprio per la complessità della situazione venutasi a creare sotto il profilo procedurale, anche tenendo conto delle nuove norme regolamentari in materia di conversione dei decreti-legge, nonchè della posizione finale espressa dal rappresentante del Tesoro, di sostanziale favore verso un iter che privilegiasse il decreto-legge, assorbendo i contenuti del disegno di legge «collegato», la Commissione ha deliberato di proporre comunque all'Assemblea un insieme di emendamenti idonei a travasare nel corpus del decreto-legge ed in articoli aggiuntivi al disegno di legge di conversione, quasi tutte le modifiche accolte in sede di esame del citato disegno di legge n. 1423.

L'Assemblea, quindi, riceve due testi sostanzialmente allineati, fatta eccezione per due questioni:

i commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto (vedi articolo 7 del disegno di legge n. 1423) per i quali si è lasciata, nel decreto, la formulazione originaria, che prevede l'intervento del CIPE nella fase di definizione dei settori prioritari ai quali debbono essere indirizzati i mutui della Cassa depositi e prestiti;

la questione dei cosiddetti appalti «anomali», affrontata nell'articolo 5 del disegno di legge n. 1423 e non riproposta nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 545. Su questo tema la Commissione ha affidato al relatore un ulteriore approfondimento.

Inoltre si segnala che, con riferimento all'articolo 4, la Commissione propone un ordine del giorno volto ad includere nella deroga relativa all'edilizia scolastica anche gli interventi previsti dalla legge n. 149 del 1987, in materia di nulla-osta provvisorio per la prevenzione degli incendi.

Per tutti i profili di merito si fa quindi rinvio alla relazione sul disegno di legge n. 1423, che rimane, nell'intenzione di fondo della Commissione, il testo da privilegiare.

Tuttavia, ove in Assemblea al termine della presumibile discussione generale congiunta sui due testi (S. 1423 ed S. 1490) non fossero adottati strumenti procedurali idonei a dare priorità al disegno di legge collegato – e la questione va valutata anche dal punto di vista della garanzia di continuità della vigenza nell'ordinamento giuridico di tutta una serie di norme – la Commissione ritiene che debba comunque essere utilizzato per il decreto tutto il lavoro fatto per il disegno di legge n. 1423 e a questo fine ha già predisposto un idoneo quadro di emendamenti.

Si tratta di una situazione obiettivamente complessa: e tuttavia la Commissione ritiene di aver svolto, sia pure attraverso valutazioni talora conflittuali, un lavoro molto utile, proprio partendo dalla proposta trasmessa dalla Camera per il disegno di legge n. 1423.

Occorre pertanto fare in modo che questo lavoro, molto innovativo soprattutto per le proposte in materia di Fondo sanitario nazionale e di mantenimento in bilancio dei residui cosiddetti di stanziamento, venga acquisito all'ordinamento giuridico.

Concludendo, si esprime l'auspicio che in Assemblea sia possibile procedere individuando una soluzione che, pur garantendo la comprensibile preoccupazione del Governo di mantenere in vigore dal 1° gennaio 1989 tutte le norme del decreto, affianchi ad esse le altre disposizioni proposte dalla Commissione bilancio.

CORTESE, relatore

ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Il Senato della Repubblica, nell'esaminare il testo del disegno di legge n. 1490,

impegna il Governo:

ad escludere l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, anche per i mutui da assumere per l'edilizia scolastica, ivi comprese le provvidenze di cui al decreto-legge n. 51 del 27 febbraio 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 149 del 13 aprile 1987, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi.

PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Mazzola)

a) Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento:

Roma, 10 gennaio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con il voto contrario del Gruppo comunista e del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

La Commissione osserva peraltro, in ordine all'articolo 6, che appare inopportuna l'introduzione in un provvedimento di urgenza di norme che modificano i principi fondamentali della legislazione contabile.

b) Parere sul merito:

Roma, 17 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con l'opposizione del Gruppo comunista, confermando peraltro i rilievi, già formulati in sede di espressione del parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al comma 3 dell'articolo 6, osservando l'inopportunità di una modifica di principi generali della legislazione contabile, disposta con un provvedimento d'urgenza.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

a) AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Aggiungere i seguenti articoli:

Art. ...

1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, è soppresso e le relative disponibilità sono versate dal Mediocredito centrale al bilancio dello Stato.

Art. ...

- 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono tenuti ad attivare contabilità speciali infruttifere presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilità delle gestioni medesime.
- 2. Ferme restando le modalità previste dalle particolari disposizioni che le disciplinano, purchè compatibili con le norme del presente articolo, alle gestioni fuori bilancio, anche se condotte con il solo sistema di cassa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo un prospetto da predisporre dal Ministero stesso.
 - 4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi

- di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Art. ...

1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti di tesoreia risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS è tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse.

Art. ...

1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale rimangono determinate, per ciascun anno del triennio 1989-1991, secondo gli importi stabiliti nella tabella D, richiamata dall'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1988, n. 541. Le predette autorizzazioni di spesa costituiscono il contributo statale alla complessiva gestione dei servizi sanitari di competenza di ciascuna regione ed affluiscono, per le

regioni a statuto ordinario, al fondo comune, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui fanno parte integrante, e per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, ad un apposito fondo costituito presso il Ministero del tesoro, fatti salvi i fondi a destinazione vincolata per legge.

- 2. La distribuzione del Fondo sanitario nazionale, per quanto attiene alla parte corrente, tra le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, dovrà progressivamente essere effettuata in base al parametro della popolazione assistita dalle unità sanitarie locali di ciascuna regione, pesato in base a criteri di esposizione al rischio di malattia per grandi fasce di età, secondo criteri formulati dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Entro il termine massimo di cinque anni il criterio del presente comma diverrà esclusivo.
- 3. Le unità sanitarie locali che abbiano prestato assistenza a cittadini residenti in comuni non ricadenti nel loro territorio hanno diritto al rimborso delle relative spese da parte dell'unità sanitaria territorialmente competente. Il Ministro della sanità stabilisce annualmente, con proprio decreto, le relative tariffe che devono essere assunte come parametro di riferimento anche in caso di compensazione tra le unità sanitarie locali. Le prestazioni farmaceutiche, indipendentemente dal luogo di erogazione, vengono imputate dal farmacista all'unità sanitaria alla quale risulta iscritto l'utente.
- 4. Le unità sanitarie locali deliberano i bilanci di previsione tenuto conto delle effettive necessità di spesa corrente. Qualora tali necessità eccedano le disponibilità provenienti dalle quote assegnate dalle regioni e dalle entrate proprie, le unità sanitarie locali iscrivono fra le entrate apposito capitolo denominato «operazioni finanziarie a pareggio», di importo pari al disavanzo corrente previsto. Copia del bilancio di previsione, debitamente approvato dall'organo di controllo regionale, è trasmesso entro i successivi 15 giorni alla regione per gli interventi di propria competenza, nonchè ai Ministeri della sanità e del tesoro.

- 5. Le regioni sulla base delle risultanze dei bilanci di previsione delle unità sanitarie locali, previo accertamento dei motivi che hanno dato luogo a situazioni diverse dal pareggio, adottano tempestivamente i necessari provvedimenti per ripianare i disavanzi. A tale fine destinano una apposita riserva sui fondi trasferiti dallo Stato, utilizzano mezzi finanziari comunque derivanti dal loro bilancio ed attivano, non oltre il successivo 30 giugno, i provvedimenti di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Se occorre, sospendono altresì le convenzioni in atto con le istituzioni sanitarie private e le aziende termali che abbiano erogato prestazioni per servizio superiori al limite prefissato dall'inizio dell'anno. Nel caso che le regioni non assumano i provvedimenti dovuti, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio dei ministri, con proprio decreto dispone l'attivazione delle misure di cui al presente comma, anche differenziandole per regione o province
- 6. Le unità sanitarie locali che deliberino l'iscrizione della partita di entrata straordinaria di cui al comma 4 sono tenute a predisporre un piano triennale di risanamento finanziario, per la realizzazione del quale devono essere osservate le normative in vigore in materia di mobilità del lavoro ed attivate le procedure per la chiusura di presidi, divisioni o servizi non ritenuti indispensabili, nonchè le misure di competenza della regione di cui al comma 5. In carenza di interventi della regione o in caso di loro ritardo le unità sanitarie locali hanno diritto ad un trasferimento a carico della regione equivalente all'applicazione delle misure richieste.
- 7. I comuni a cui sono stato trasferiti, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i beni di proprietà degli enti ospedalieri, sono tenuti a darli in garanzia per le operazioni finanziarie straordinarie a pareggio, di cui al comma 4, e, se del caso, a procedere alla loro alienazione per fronteggiare i disavanzi di gestione delle rispettive unità sanitarie locali. Una commissione regionale, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, e presieduta da un magistrato delle giurisdizioni amministrative, vigila su tali atti di alienazione.

- 8. Ove al termine del piano di risanamento finanziario, adottato ai sensi del comma 6, il collegio dei revisori dei conti della unità sanitaria locale accerti la persistenza dei disavanzi di gestione, si produce l'automatica decadenza dai rispettivi incarichi di tutti i membri del comitato di gestione. In tal caso la regione o provincia autonoma competente nomina un commissario che, oltre a procedere all'ordinaria amministrazione, redige una relazione sulla situazione economico-finanziaria e gestionale della unità sanitaria locale, proponendo alla regione o provincia autonoma i provvedimenti competenti.
- 9. Ai fini del completamento delle operazioni di ripiano di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere al Ministero del tesoro, entro il termine del 31 maggio 1989, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, attestante l'importo dell'effettivo residuo disavanzo di amministrazione ancora da ripianare - di cui al conto consuntivo relativo all'esercizio 1983, già debitamente approvato da parte dell'organo di controllo regionale con la indicazione delle partite creditorie e debitorie ancora in essere, aggregate per categorie omogenee, e dei motivi di vigenza delle partite medesime.
- 10. Le somme occorrenti per il definitivo ripiano dei predetti disavanzi di amministrazione, entro i limiti dell'importo effettivo di cui al comma 9, devono essere richieste in non più di due soluzioni entro il termine del 31 agosto 1989, a pena di decadenza, con le modalità indicate nel predetto articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 89 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.
- 11. Le partite comunque in sospeso, non rientranti nel fabbisogno di cui al comma 9, possono essere imputate alla gestione corrente delle unità sanitarie locali, previa verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse da parte del collegio dei revisori dei conti.

Art. ...

1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile e di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione.

Art. ...

- 1. La lettera *c*) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sostituita dall'articolo 19, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituita dalla seguente:
- «c) titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonchè titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi d'interesse ed ogni altra condizione e modalità rlative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti».

Art. ...

1. Nell'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sostituire le parole «lire 500» con le altre «lire 20.000».

Art. ...

1. Al fine di contenere l'espansione della spesa nel settore dell'edilizia giudiziaria, gli interventi di cui all'articolo 19 della legge 30

marzo 1981, n. 119, possono essere realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per lo scopo, anche con il sistema della prefabbricazione.

Art. ...

1. Per il finanziamento del terzo Piano di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1989 al 1992. La quota per l'anno 1992 è determinata in lire 15.000 miliardi.

Art. ...

1. L'Ente Ferrovie dello Stato può procedere a capitalizzare nel proprio bilancio le spese per manutenzione o qualsiasi altra spesa di natura corrente soltanto sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Nel determinare tali criteri si terrà conto dei normali *standard* utilizzati nella certificazione dei bilancio delle società per azioni.

b) al testo del decreto-legge

Art. 2.

Il comma 3 è soppresso.

Art. 4.

Il comma 8 è soppresso.

Il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mutui – le cui rate di

ammortamento siano poste a intero carico del bilancio dello Stato da specifiche disposizioni legislative – da assumere per l'edilizia scolastica, l'edilizia giudiziaria e per le aree ad alto rischio ambientale, di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè per il finanziamento dei maggiori oneri delle indennità di esproprio».

Art. 6.

L'articolo è sostituito dal seguente:

- 1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonchè di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.
- 2. Per l'anno 1989, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento dell'entità dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario. La riduzione non opera per le annualità di limiti di impegno.
- 3. In applicazione della disposizione di cui al comma 2, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione occorrente in base alle definitive risultanze del conto

consuntivo dello Stato, parificato dalla Corte dei conti.

- 4. Le quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989 possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio per il 1990 e sono evidenziate in apposita tabella. Per la reiscrizione nei bilanci delle aziende autonome delle riduzioni agli stanziamenti di competenza, di cui al comma 2, può essere autorizzata la concessione da parte dello Stato di apposito contributo, in misura pari alle somme che devono essere reiscritte nell'esercizio 1990.
- 5. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione ricorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

Le quote di stanziamento eliminate in ciascun anno, ai sensi del comma precedente, possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio e sono evidenziate in apposita tabella».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1990.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988.

Disposizioni in materia di finanza pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

- 1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.
- 2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.
- 3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1º gennaio 1989, dal 1º gennaio 1990 e dal 1º gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissato, rispettivamete, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.
- 4. A decorrere dal 1º gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato

dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le parole: «dell'80 per cento» sono soppresse.

5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.

Articolo 2.

1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero all'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.

Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate».

- 2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 1.
- 3. Nei casi previsti dal quinto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'anticipazione non può in ogni caso superare la misura del 25 per cento.
- 4. Sono fatte salve le modalità di anticipazione previste nei contratti già aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonchè alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della

tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che abbiano effettiva natura informativa. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale».

2. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi».

Articolo 4.

- 1. A decorrere dall'anno 1989, le province, i comuni e i loro consorzi, nonchè le comunità montane possono deliberare l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo entro il limite complessivo di lire 9.000 miliardi annui, salvo quanto previsto dal comma 2, di cui 900 miliardi per le province, 8.000 miliardi per i comuni e 100 miliardi per le comunità montane.
- 2. Il limite complessivo di cui al comma 1 è annualmente integrato con gli importi dei mutui autorizzati da specifiche disposizioni legislative in favore degli enti locali per ciascuno degli anni 1989 e successivi. Il limite dell'anno 1989 è altresì incrementato dell'importo relativo ai mutui autorizzati per gli anni precedenti non utilizzato mediante concessione, entro il 31 dicembre 1988.
- Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito il concorso statale, a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità a tale titolo stabilite. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione del comma 2, nonchè dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. I contributi sono determinati calcolando, entro il limite massimo della contribuzione statale riconosciuta a ciascun ente a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 e 7 per cento in relazione alla tipologia delle opere. Le modalitè di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM.
- 4. A decorrere dall'anno 1989 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte delle province, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità

montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative operazioni finanziarie nonchè alla dimostrazione nella relazione previsionale e programmatica della effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento di mutui, sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento finanziario con i mutui stessi.

- 5. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.
- 6. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo di cui ai commi 1 e 2, la Cassa stessa prevede di concedere nel triennio successivo. Per l'anno 1989, il termine è fissato al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
- 7. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori prioritari cui debbono essere indirizzati gli interventi di cui ai commi 1 e 2. Per l'anno 1989, il termine è fissato al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
- 8. A decorrere dall'anno 1989, le istanze di mutuo avanzate dagli enti locali per progetti d'importo superiore a lire 40 miliardi possono dar luogo alla concessione da parte degli istituti mutuanti soltanto previa acquisizione del parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, o, limitatamente ai progetti concernenti il settore dell'ambiente, della commissione tecnicoscientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
- 9. Il quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è abrogato.
- 10. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.
- 11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a intero carico del bilancio dello Stato da specifiche disposizioni legislative da assumere per l'edilizia scolastica e l'edilizia giudiziaria, nonchè per il finanziamento dei maggiori oneri delle indennità di esproprio limitatamente a quelli dovuti in base a sentenze passate in giudicato.
- 12. Resta salva la possibilità prevista dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 per le

province, per i comuni e per le comunità montane di utilizzare nell'anno 1989 le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti relativi all'anno 1988 non utilizzate entro il 31 dicembre 1988.

Articolo 5.

1. In relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua per l'anno 1989, con apposita deliberazione, le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell'anno stesso, a carico di esercizi futuri, nel limite massimo del 50 per cento delle somme autorizzate per ciascuno di detti esercizi.

Articolo 6.

- 1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonchè di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari a carico dell'esercizio stesso.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale della legislazione contabile.
- 3. A decorrere dall'anno 1989, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento dell'entità dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono stati disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario.
- 4. In applicazione della disposizione di cui al comma 3, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione occorrente in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato, parificato dalla Corte dei conti.
- 5. Le quote di stanziamento eliminate in ciascun anno possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio e sono evidenziate in apposita tabella. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono stati disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA - AMATO - FANFANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI